



TRIBUNALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

Rilevato che il decreto legge 17 marzo 2020 n.18/2020 ha previsto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria;

Considerato in particolare che il regime di cui all'art.83 comma 5 del menzionato decreto attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari la facoltà di adottare le misure organizzative di cui al comma 7 lettere da A a F e H della stessa norma anche durante il periodo in cui è previsto il rinvio d'ufficio dei processi penali e civili non urgenti, così come regolato dal comma primo della stessa norma;

Ritenuto quanto alle limitazioni dell'accesso al pubblico, l'orario di apertura al pubblico degli uffici e l'accesso ai servizi che questa Presidenza ha già provveduto con decreto n. 43 del 20 marzo 2020, mantenendo ferme sino al 15 aprile 2020 le disposizioni organizzative già fissate con decreto n. 38/20 sotto il vigore del decreto legge n. 11/20: che ad integrazione va aggiunta per il comparto penale la prescrizione ai difensori per i procedimenti dei cui all'art.83 comma 7 lett.g d.l. n. 18/2020 di far pervenire la richiesta di trattazione via pec o via mail entro le ore 13,15 del giorno precedente la data dell'udienza .

Considerato, invece, che nel rispetto delle prioritarie esigenze di mantenimento del distanziamento sociale dirette a prevenire il rischio di contagio va disposta la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 codice procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, oltre che delle udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.;

Rilevato, poi, quanto allo svolgimento delle udienze civili insuscettibili di rinvio d'ufficio ex art.83 comma 3 d.l. n.18/20, che potrà avvenire nel rispetto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede che si allega al presente

provvedimento: che in particolare nel periodo emergenziale in questione (sino al 15 aprile 2020) per le cause urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, il giudice disporrà che la trattazione avvenga nel rispetto delle modalità fissate in protocollo mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, in conformità alle specifiche disposizioni del protocollo sopra menzionato.

La definizione della causa avverrà con provvedimento del Giudice pronunciato fuori udienza.

Ritenuto, inoltre, che ove non si richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori le medesime esigenze di prevenzione sopra descritte consentono al Giudice di disporre che esse avvengano da remoto fruendo dei sistemi informativi e automatizzati individuati dal DGSIA (Microsoft Teams).

In tali casi lo svolgimento delle udienze avverrà con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti nel rispetto delle modalità fissate nel protocollo stipulato da quest' Ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, i cui contenuti sono stati condivisi dai magistrati della sezione civile. *Ritenuto* che siffatta disciplina, raccomandata dalle linee guida approvate dal CSM con delibera del 26 marzo 2020 dopo adeguata interlocuzione ed intesa con il CNF trova la sua *ratio* nella prioritaria esigenza di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari, per ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscano il propagarsi dell'epidemia;

Viste la relazione del Presidente della sezione civile;

P.Q.M.

Visto l'art.83 comma 5 d.l. n.18/20;

Sino al 15 aprile 2020

C O N F E R M A

le limitazioni dell'accesso al pubblico, l'orario di apertura al pubblico degli uffici e l'accesso ai servizi che questa Presidenza ha già provveduto con decreto n. 43 del 20 marzo 2020, mantenendo ferme le disposizioni organizzative già fissate con decreto n.

38/20 sotto il vigore del decreto legge n. 11/20 con le integrazioni indicate in parte motiva;

DISPONE

- 1) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 codice procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, oltre che delle udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.;
- 2) che lo svolgimento delle udienze civili, insuscettibili di rinvio d'ufficio ex art.83 comma 3 d.l. n.18/20, possa avvenire nel rispetto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con modalità che consentano la trattazione della causa con note scritte, o la trattazione tramite collegamento da remoto.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, ai Magistrati e al Personale Amministrativo di quest'Ufficio.

Trapani 1 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Andrea Genna

Depositato il 1/4/2020

Il Direttore Amministrativo
Loredana Maranzano